



Dott. Pasqualino Franco

NOTAIO

Via Mazzarella, 14
Cerreto Sannita (BN)
Tel. 0824/860920 Fax 0824/816821

Corso Trieste, Pal. Uffici
Telesse Terme (BN)
Tel. Fax 0824/901086

Rep. n. 41654

Racc. n. 23465

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei il giorno dodici del mese di marzo

12 marzo 2026

in **Cerreto Sannita** e nel mio studio sito alla via Andrea Mazzarella, n. 14;

Avanti a me dott. **Pasqualino Franco**, notaio per la residenza di Cerreto Sannita iscritto nel Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Benevento ed Ariano Irpino;

Sono personalmente comparsi:

1) Romano Antonio nato a Gioia Sannitica il 7 gennaio 1956 ed ivi domiciliato alla via Pozzillo, n. 15, numero di codice fiscale RMN NTN 56A07 E039Q;

2) Festa Antonio Bartolomeo nato a Telesse il 3 giugno 1960 e domiciliato in Telesse Terme alla via Dei Mille, n. 2, numero di codice fiscale FST NNB 60H03 L086X;

3) Mennone Tiziana nata a Gioia Sannitica il 18 giugno 1964 ed ivi domiciliata alla via Pozzillo, n. 15, numero di codice fiscale MNN TZN 64H58 E039N;

4) Rubino Filomena nata a Telesse il 17 settembre 1963 e domiciliata in Telesse Terme alla via Dei Mille, n. 2, numero di codice fiscale RBN FMN 63P57 L086N;

5) Foschini Damiano nato a Benevento il 22 settembre 1966 e domiciliato in Guardia Sanframondi alla via Arena, n. 59, numero di codice fiscale FSC DMN 66P22 A783D;

6) Scognamiglio Giuseppina nata a Telesse il 10 novembre 1967 e domiciliata in Amorosi al vicolo Aide, n. 16, numero di codice fiscale SCG GPP 67S50 L086Y;

7) Riccardi Maria Pia nata a Telesse il 14 novembre 1967 e domiciliata in Solopaca alla via Capitano Leonardi, n. 72, numero di codice fiscale RCC MRP 67S54 L086D;

8) Vertaldi Ylenia nata a Sesto San Giovanni il 15 luglio 1974 e domiciliata in Cerreto Sannita alla via Coste, n. 19, numero di codice fiscale VRT YLN 74L55 I690C;

9) De Lucia Salvatore nato a Telesse il 23 agosto 1974 e domiciliato in Bucciano alla contrada Cappella, n. 14, numero di codice fiscale DLC SVT 74M23 L086X;

10) Mastroianni Antonio nato a Maddaloni il 4 marzo 1978 e domiciliato in Cerreto Sannita alla via Coste, n. 19, numero di codice fiscale MST NTN 78C04 E791D;

che nel prosieguo del presente atto saranno indicati singolarmente con i termini "Comparente" o "Associato" e congiuntamente con i termini "Comparenti" o "Associati".

Della identità personale e qualità dei comparenti, tutti cittadini italiani, io notaio sono certo.

Con il presente atto i comparenti convengono quanto segue:

ARTICOLO PRIMO

E' costituita tra i Comparenti, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) l'Associazione non

Registrato a Benevento
il 25 marzo 2026
N. 2764 Serie 1T

riconosciuta denominata:

"FAMIGLIE IN RETE - ENTE DEL TERZO SETTORE"

o in forma abbreviata

"FAMIGLIE IN RETE ETS",

L'Associazione è disciplinata, oltre che dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria, dallo Statuto Sociale, che al presente atto si allega sotto la **lettera "A"** costituendone parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO SECONDO

L'Associazione ha sede legale in **Cerreto Sannita** (BN) alla via Sannio, n. 43.

ARTICOLO TERZO

L'Associazione, maturata nel contesto ecclesiale, animata da valori che promuovono l'aiuto alla persona e/o alla famiglia in costruzione, consolidata o divisa, partendo dalla famiglia quale struttura portante della società, in quanto tale risorsa della stessa e meritevole di cura e di accompagnamento, specialmente se segnata da ferite e fragilità, si rivolge a chiunque senza operare discriminazioni o limitazioni in base a razza, religione, età, sesso, stato sociale, stato civile, convinzioni e provenienza.

L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse sociale in forma di azione volontaria, erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, e di mutualità.

ARTICOLO QUARTO

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- c) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il

suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice del Terzo Settore.

In particolare, per il raggiungimento del proprio scopo l'Associazione potrà:

- promuovere reti di prossimità verso tutte le famiglie soprattutto quelle in difficoltà economica, relazionale, educativa;
- promuovere e diffondere una cultura che metta in luce la fondamentale rilevanza sociale della famiglia;
- promuovere la crescita nelle famiglie della consapevolezza di essere protagoniste nel diffondere la cultura della giustizia, della pace, della sobrietà;
- promuovere momenti di svago, d'incontro e/o culturali e aperti ad ogni famiglia;
- promuovere la sensibilizzazione alla solidarietà e affido familiare e la formazione e l'accompagnamento di coppie/famiglie aperte all'accoglienza;
- collaborare sinergicamente con tutti i settori del territorio: Caritas ed altri uffici diocesani, movimenti civili ed ecclesiali, attraverso la formazione di protocolli di intesa specifici;
- collaborare con altre associazioni, gruppi, organizzazioni ed enti pubblici e privati che operino a favore della famiglia e della promozione della persona, mantenendo la propria identità ed autonomia ideologica.

La partecipazione all'Associazione è aperta, su base volontaria, a persone fisiche ed enti, pubblici e privati, con o senza personalità giuridica, che svolgono attività ovvero abbiano finalità coerenti con finalità e scopo dell'Associazione e si trovino nella situazione prevista dalla normativa applicabile, in conformità al presente statuto i quali, aderendo alle finalità della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

ARTICOLO QUINTO

L'Associazione ha durata indeterminata.

ARTICOLO SESTO

Gli Associati si obbligano al versamento di un contributo associativo di euro 10,00 (dieci/00) cadauno.

ARTICOLO SETTIMO

Gli Associati convengono che il Consiglio Direttivo sia composto da n. sette membri, nominati nelle persone dei componenti:

- Romano Antonio, presidente
- De Lucia Salvatore, vicepresidente,
- Rubino Filomena, consigliere,
- Riccardi Maria Pia, consigliere,
- Vertaldi Ylenia, consigliere,
- Scognamiglio Giuseppina, consigliere,
- Foschini Damiano, consigliere.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo stabilito dall'art. 16.7 dello Statuto.

I consiglieri eletti accettano la carica loro conferita e dichiarano che non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza a loro carico.

ARTICOLO OTTAVO

Gli Associati convengono:

a) di nominare alla carica di Presidente del Consiglio Direttivo il comparente Romano Antonio;

b) di nominare alla carica di Vice Presidente del Consiglio Direttivo il comparente De Lucia Salvatore.

ARTICOLO NONO

Gli Associati comparenti dichiarano di aver preso visione e di approvare integralmente il contenuto dello Statuto dell'Associazione allegato al presente atto sotto la **lettera "A"**.

ARTICOLO DECIMO

Gli Associati richiedono che l'Associazione sia iscritta, quale associazione non riconosciuta, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 ss. del Codice del Terzo Settore e, a tal fine, conferiscono disgiuntamente a ciascun membro del Consiglio Direttivo ogni potere per svolgere qualsiasi attività si renda necessaria, utili od opportuna, anche apportando al presente atto ed allo Statuto ogni modifica che si renda obbligatorio effettuare.

I comparenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai comparenti i quali da me interpellati lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.

Scritto in parte di mio pugno ed in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia in due fogli di carta per facciate quattro e parte della quinta fin qui, viene sottoscritto dai comparenti e da me notaio, alle ore sedici e minuti venti.

F.to Romano Antonio

F.to Festa Antonio Bartolomeo

F.to Mennone Tiziana

F.to Rubino Filomena

F.to Foschini Damiano

F.to Scoganmiglio Giuseppina

F.to Maria Pia Riccardi

F.to Vertaldi Ylenia

F.to De Lucia Salvatore

F.to Mastroianni Antonio

F.to Pasqualino Franco Notaio - Impronta Sigillo

STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1.1 E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) l'Associazione non riconosciuta denominata:

"FAMIGLIE IN RETE - ENTE DEL TERZO SETTORE"

o in forma abbreviata

"FAMIGLIE IN RETE ETS".

1.2 L'Associazione ha sede in **Cerreto Sannita** (BN) alla via Sannio, n. 43.

Il trasferimento all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

1.3 Essa opera nel Territorio della Diocesi di Cerreto Sannita - Telese - Sant'Agata de' Goti nonché anche in ambito provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.

1.4 L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie in Italia e all'estero.

1.5 L'Associazione ha durata indeterminata.

Art. 2 - Carattere dell'Associazione

2.1 L'Associazione, maturata nel contesto ecclesiale, animata da valori che promuovono l'aiuto alla persona e/o alla famiglia in costruzione, consolidata o divisa, partendo dalla famiglia quale struttura portante della società, in quanto tale risorsa della stessa e meritevole di cura e di accompagnamento, specialmente se segnata da ferite e fragilità, si rivolge a chiunque senza operare discriminazioni o limitazioni in base a razza, religione, età, sesso, stato sociale, stato civile, convinzioni e provenienza.

2.2 La partecipazione all'Associazione è aperta, su base volontaria, a persone fisiche ed enti pubblici e privati che svolgono attività ovvero abbiano finalità coerenti con finalità e scopo dell'Associazione e si trovino nella situazione prevista dalla normativa applicabile, in conformità al presente statuto.

Art. 3 - Efficacia dello statuto e sue modificazioni

3.1 Lo statuto vincola gli associati alla sua osservanza e costituisce la regola fondamentale di condotta dell'attività dell'Associazione. Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi sociali o da almeno la metà degli associati.

3.2 Lo statuto può essere modificato dall'Assemblea in sede straordinaria con i quorum di cui all'art. 14.

3.3 L'Associazione adotta uno o più regolamenti interni ovvero provvede alla modifica di essi in sede straordinaria, con i quorum di cui all'art. 14.

TITOLO II

FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 4 - Scopo

L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse sociale in forma di azione volontaria, erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, e di mutualità.

Art. 5 - Oggetto

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- c) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In particolare, per il raggiungimento del proprio scopo l'Associazione potrà:

- promuovere reti di prossimità verso tutte le famiglie soprattutto quelle in difficoltà economica, relazionale, educativa;
- promuovere e diffondere una cultura che metta in luce la fondamentale rilevanza sociale della famiglia;
- promuovere la crescita nelle famiglie della consapevolezza di essere protagoniste nel diffondere la cultura della giustizia, della pace, della sobrietà;
- promuovere momenti di svago, d'incontro e/o culturali e aperti ad ogni famiglia;
- promuovere la sensibilizzazione alla solidarietà e affido familiare e la formazione e l'accompagnamento di coppie/famiglie aperte all'accoglienza;
- collaborare sinergicamente con tutti i settori del territorio: Caritas ed altri uffici diocesani, movimenti civili ed ecclesiali, attraverso la formazione di protocolli di intesa specifici;
- collaborare con altre associazioni, gruppi, organizzazioni ed enti pubblici e privati che operino a favore della famiglia e della promozione della persona, mantenendo la propria identità ed autonomia ideologica.

5.2 Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione

può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla predetta normativa e dalle disposizioni di attuazione relative.

5.3 Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà, tra l'altro, essere titolare di diritti reali o di godimento, o comunque detenere a qualsiasi titolo, beni mobili e immobili, nonché accedere a contributi, incentivi e sovvenzioni di qualsiasi genere, stipulare contratti e/o convenzioni con altre associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, enti pubblici e/o terzi in genere.

5.4 Potrà porre in essere raccolte pubbliche di fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme e nel rispetto dei limiti e condizioni di cui al ridotto D.Lgs. 117/2017 e delle relative disposizioni attuative.

TITOLO III

ASSOCIATI

Art. 6 - Requisiti

6.1 Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti, pubblici e privati, con o senza personalità giuridica, che svolgono attività ovvero abbiano finalità coerenti con finalità e scopo dell'Associazione e si trovino nella situazione prevista dalla normativa applicabile, in conformità al presente statuto i quali, aderendo alle finalità della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

6.2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 7 - Ammissione

7.1 Chiunque voglia aderire all'Associazione dovrà presentare domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica.

7.2 Nella domanda il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale, dei regolamenti interni e ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea nonché a partecipare alla vita associativa.

7.3 All'atto della presentazione della domanda, ogni aspirante associato avrà diritto di prendere visione del presente statuto e del regolamento interno adottato ed essere informato in merito agli aspetti legali, fiscali e operativi conseguenti alla sua adesione all'Associazione.

7.4 L'ammissione deve essere approvata dal Consiglio Direttivo, entro novanta giorni dal suo ricevimento, dopo che lo stesso avrà verificato la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa applicabile nonché il versamento del contributo di ammissione, nella misura e nei termini stabiliti nell'atto costitutivo, come eventualmente modificati dall'Assemblea degli associati.

7.5 La valutazione del Consiglio Direttivo si fonda sui requisiti previsti dalle disposizioni normative e del presente Statuto nonché sulle disposizioni regolamentari o direttive definiti dall'Associazione.

7.6 L'eventuale provvedimento di diniego deve essere motivato.

Entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego, l'interessato può chiedere che l'esame dei motivi che hanno determinato il suddetto diniego sia posto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

7.7 La delibera di ammissione deve essere annotata a cura del Consiglio Direttivo sul libro degli associati. Alla delibera di ammissione seguirà l'iscrizione nel libro degli associati ed il contestuale versamento della quota associativa, nonché il conferimento dei dati personali nelle forme di legge (Regolamento (UE) 2016/679).

7.8 L'iscrizione decorre dalla data in cui la domanda di ammissione viene accolta.

7.9 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso che può essere esercitato liberamente e in ogni tempo in conformità a quanto previsto dall'art. 9 che segue.

Art. 8 - Diritti e doveri degli associati

8.1 Gli associati hanno diritto di:

- essere informati in merito alle attività dell'Associazione e partecipare alle stesse;
- usufruire dei servizi eventualmente offerti dall'Associazione;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto, anche tramite delega, purché in regola con il pagamento della quota associativa.

8.2 Ogni associato ha diritto ad un singolo voto in assemblea.

8.3 Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

8.4 Gli associati sono obbligati a:

- rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti adottati in conformità allo stesso;
- uniformarsi alle deliberazioni dell'Assemblea e alle direttive del Consiglio Direttivo;
- versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea, nonché gli eventuali contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

8.5 Nessuna prestazione patrimoniale diversa dalla quota associativa potrà essere imposta dall'Associazione agli associati.

Art. 9 - Recesso, decadenza ed esclusione degli associati

9.1 Gli associati cessano di far parte dell'Associazione, perdendo la qualità di associato, per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti.

9.2 Gli associati possono recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno trenta giorni. Il recesso dell'associato ha effetto dalla data indicata dall'associato nella sua comunicazione, nel rispetto del preavviso come sopra previsto.

9.3 La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti degli associati che abbiano perso i requisiti per rimanere tali.

9.4 Gli associati che contravvengono ai loro doveri possono essere esclusi dall'Associazione.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che:

- non ottemperi alle disposizioni dello statuto, dei regolamenti, o delle delibere adottate dagli organi sociali;
- si renda moroso per più di trenta giorni nel versamento della quota di associativa annuale, ove prevista, nonché degli eventuali contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- abbia una condotta morale o civile tale da renderlo indegno di appartenere all'Associazione;
- in qualunque modo arrechi gravi danni, anche morali, all'Associazione o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;
- per comportamento in evidente contrasto con gli scopi e le politiche poste in essere dall'Associazione;

La delibera contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata per iscritto all'interessato ed ha efficacia a far data dal ricevimento della medesima.

Entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione, l'interessato può chiedere che l'esame dei motivi che hanno determinato la sua esclusione sia posto all'ordine del giorno dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data dell'Assemblea l'interessato si intende sospeso.

9.5 Gli associati non possono chiedere la restituzione di contributi versati, né vantano diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

Art. 10 - Gli organi sociali

10.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

- il Vicepresidente;

- il Tesoriere;

- il Segretario

- l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);

- l'Organo di Revisione Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

10.2 Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito e attribuiscono il solo diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

CAPO I

ASSEMBLEA

Art. 11 - Composizione

L'Assemblea degli associati è composta da tutti gli associati.

Art. 12 - Funzioni

12.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed indirizza tutta l'attività della stessa.

12.2 In sede ordinaria, l'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'Associazione;

- determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo; nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo ed il Presidente, il Vicepresidente, nonché, ove previsto dalle norme o ritenuto opportuno, l'Organo di Controllo e/o il Revisore Legale;

- esamina e approva i bilanci preventivi e consuntivi, predisposti dal Consiglio Direttivo;

- su proposta del Consiglio Direttivo, modifica l'ammontare della quota associativa di ammissione e stabilisce l'ammontare della eventuale quota associativa annuale e di eventuali contributi, anche straordinari;

- discute e delibera su ogni altro argomento alla stessa deferito in base alla normativa applicabile, sia esso di carattere ordinario o di interesse generale;

- delibera in ordine alle proposte riguardanti l'eventuale alienazione dei beni facenti parte del patrimonio;

- delibera sulle materie attinenti all'attività associativa e su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;

- delibera in via definitiva, ove richiesta, in merito alle domande di adesione non accolte ed ai provvedimenti di esclusione deliberati dal Consiglio Direttivo.

- delibera in merito all'istituzione ed alla composizione di organi tecnici e scientifici stabilendone le funzioni.

12.3 L'Assemblea in sede straordinaria delibera sulle richie-

ste di modifica dello statuto e del regolamento interno dell'Associazione proposte dal Consiglio Direttivo; sulla trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione, nonché sullo scioglimento dell'Associazione, provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori e determinandone i relativi poteri.

Art. 13 - Convocazione

13.1 L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, mediante avviso scritto da inviare agli associati a mezzo raccomandata, PEC o mediante altro mezzo che consenta la conferma della ricezione, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

13.2 Gli avvisi di convocazione devono indicare il luogo, il giorno e l'ora sia della prima che della seconda convocazione della riunione assembleare e contenere gli argomenti all'ordine del giorno.

13.3 L'Assemblea è inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno 1/5 (un quinto) degli associati che dovranno indicare i punti da inserire all'Ordine del Giorno. In tale ultimo caso il Presidente dovrà procedere entro sette giorni dalla ricezione della richiesta ed in caso di sua inerzia dovrà provvedervi l'Organo di Controllo, se nominato, ovvero il Consigliere più diligente.

13.4 L'assemblea sarà convocata presso la sede dell'Associazione o presso altra sede purché nel territorio della Diocesi di Cerreto Sannita - Telese - Sant'Agata de' Goti.

13.5 Le riunioni dell'Assemblea possono essere validamente tenute in teleconferenza e/o videoconferenza, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare in collegamento, nonché la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente in tempo reale, su tutti gli argomenti e di ricevere e trasmettere documenti; la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Art. 14 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

14.1 L'Assemblea è regolarmente costituita se è presente la maggioranza degli aventi diritto di voto. In seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, qualunque sia il numero dei presenti.

14.2 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti.

14.3 L'Assemblea in sede straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima

che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

14.4 Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di votare esprimendo un solo voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e purché in regola con il pagamento delle quote.

14.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.

14.6 Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali e, comunque, nei casi di votazione riguardanti le persone, si procede mediante voto a scrutinio segreto.

14.7 Le sedute e le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 15 - Rappresentanza degli associati in Assemblea

15.1 Ogni associato ha diritto di farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro soggetto purché associato.

15.2 Nessuno può rappresentare più di tre associati.

CAPO II

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16 - Composizione e durata

16.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, i cui componenti sono scelti mediante elezione fra gli associati.

16.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri compreso fra tre e sette, secondo quanto di volta in volta deciso dall'Assemblea.

16.3 L'Assemblea provvede anche a nominare il Presidente ed il Vicepresidente tra i componenti del Consiglio Direttivo ovvero può deliberare di demandare al Consiglio la nomina degli stessi.

16.7 Il Consiglio Direttivo dura in carica per un periodo di tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili, anche più volte. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo consiglio direttivo. In caso di inerzia vi provvede l'Organo di Controllo, se nominato, ovvero il consigliere più diligente.

16.8 Nel caso in cui per qualsiasi ragione un consigliere venisse meno, il Presidente o chi per esso convocherà un'Assemblea ordinaria per eleggere il nuovo consigliere che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio.

16.9 In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione con espresso divieto di operazioni acquisiti-

ve e dispositive ovvero di assunzioni di personale e conferimento di incarichi professionali. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la maggioranza dei componenti. In tal caso il Presidente avrà l'obbligo di convocare l'assemblea entro dieci giorni e tenere l'assemblea per l'elezione del Consiglio entro il termine massimo di trenta giorni dalla notizia delle intervenute dimissioni. In caso di inerzia del Presidente nella convocazione dovrà provvedervi l'Organo di Controllo, se nominato, ovvero il Consigliere più diligente.

16.10 Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

16.11 Il Consigliere potrà essere revocato con deliberazione dell'Assemblea ordinaria dell'Associazione.

16.12 La carica di consigliere si perde per:

a) dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; in tal caso esse diventano efficaci al momento della ricezione da parte del Consiglio intendendosi per tale la data di consegna alla posta elettronica ovvero la data di ricezione della raccomandata da parte della Associazione;

b) revoca da parte dell'Assemblea Ordinaria a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione oppure per mozione promossa da almeno la maggioranza assoluta degli associati facenti parte del gruppo di interesse di cui il consigliere è espressione.

Art. 17 - Funzione e compiti del Consiglio Direttivo

17.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge e il presente statuto riservano all'Assemblea.

17.2 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'attenzione dell'assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente o da altro componente del consiglio direttivo;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- decidere in merito a rapporti di lavoro con dipendenti, collaboratori e consulenti e professionisti esterni;
- predisporre i progetti di bilancio preventivo entro il 30

novembre dell'esercizio precedente e di bilancio consuntivo

entro il 30 marzo dell'esercizio successivo da sottoporre all'Assemblea quanto al Bilancio di Previsione entro il 15 dicembre dell'esercizio precedente e quanto al Bilancio Consuntivo entro il 30 marzo dell'esercizio successivo;

- accertare la permanenza dei requisiti di ammissione in capo agli associati prendendo gli opportuni provvedimenti;

- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi associati;

- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti tra i propri associati;

- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;

- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti o categorie di atti determinati;

- provvedere a tutti gli affari di ordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.

17.3 Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione nei limiti della delega conferita.

Art. 18 - Convocazione

18.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno 1/3 dei componenti che dovranno indicare i punti da inserire all'Ordine del Giorno. In tale ultimo caso il Presidente dovrà procedere entro sette giorni dalla ricezione della richiesta ed in caso di sua inerzia dovrà provvedervi l'Organo di Controllo, se nominato, ovvero il Consigliere più diligente.

18.2 Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate per iscritto o mediante mezzi che consentono la conferma della ricezione, almeno tre giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti con almeno un giorno di preavviso.

18.3 Gli avvisi di convocazione devono indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione e contenere gli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere validamente tenute in teleconferenza e/o videoconferenza, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare in collegamento, nonché la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente in tempo reale, su tutti gli argomenti e di ricevere e trasmettere documenti; la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

18.4 In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipino tutti i consiglieri, sempreché vi sia

parere favorevole da parte dell'Organo di Controllo se nominato.

Art. 19 - Costituzione e deliberazioni del Consiglio Direttivo

19.1 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

19.2 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

19.3 Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

19.4 I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

19.5 Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni terzi esperti nelle materie argomento di discussione.

19.6 Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da associati e/o da soggetti esterni.

19.7 Il Consiglio può conferire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti determinati per conto dell'Associazione.

19.8 Il Consiglio potrà adottare le deliberazioni anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

19.9 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere dell'organo di controllo, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché gli Amministratori ne possano prendere visione);
- l'indicazione degli Amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Anziché redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni del Consiglio Direttivo.

19.10 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto

dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
 - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
 - la menzione dell'eventuale parere dell'organo di controllo, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché gli Amministratori ne possano prendere visione).
- Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori i quali entro i tre giorni successivi dovranno trasmettere alla Associazione apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

19.11 Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni agli Amministratori dovranno essere fatte all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro del Consiglio Direttivo.

19.12 Le decisioni del Consiglio Direttivo con tali modalità sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

19.13 La decisione del Consiglio Direttivo, adottata ai sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta a cura dell'organo amministrativo nel Libro delle decisioni del Consiglio Direttivo. La relativa documentazione, in originale, sarà conservata agli atti della associazione.

19.14 Non si applica la disposizione di cui al precedente punto nel caso in cui la decisione adottata mediante consultazione scritta sia stata trascritta direttamente in originale nel Libro delle decisioni del Consiglio Direttivo.

19.15 Qualora ne facciano richiesta almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri, la proposta dovrà essere rimessa a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi con il metodo collegiale.

CAPO III

PRESIDENTE - VICEPRESIDENTE - SEGRETARIO - TESORIERE

Art. 20 - Nomina e funzioni

20.1 Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo.

20.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

20.3 Il Presidente fa rispettare le norme statutarie, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Diret-

tivo curandone l'ordinato svolgimento dei lavori.

20.4 La carica di Presidente si perde per le medesime motivazioni e secondo le modalità previste per i componenti del Consiglio Direttivo.

20.5 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vicepresidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

20.7 Il Segretario:

a) coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione;

b) svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla normativa vigente oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza;

c) cura la tenuta del libro degli associati e dei libri verbali degli organi collegiali dell'Associazione.

20.8 Il Tesoriere:

a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;

b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;

c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza del bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

20.9 La carica di Segretario e di Tesoriere possono essere ricoperte dallo stesso componente del Consiglio Direttivo.

CAPO IV

ORGANO DI CONTROLLO/REVISORE

Art. 21 - Composizione, durata e funzioni

21.1 L'Organo di Controllo, qualora nominato, è composto da uno o tre membri nominati dall'Assemblea.

In caso di composizione collegiale l'Assemblea nomina contestualmente anche il Presidente dell'Organo di Controllo stesso.

21.2 I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra persone iscritte negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 2397, comma 2, del codice civile. Almeno un membro deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

21.3 L'Organo di Controllo vigila sulla osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta gestione e sulla legittimità delle deliberazioni degli organi dell'Associazione.

21.4 Nell'espletamento delle proprie funzioni l'Organo di

Controllo partecipa alle riunioni degli organi dell'Associazione. I membri dell'Organo di Controllo restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

21.5 Si applicano all'Organo di Controllo le disposizioni previste dal D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa e regolamenti al medesimo collegati nonché, in quanto compatibili, le disposizioni previste in materia dal Codice Civile e dalla prassi per le società a responsabilità limitata

Art. 22 - Revisione Legale dei conti

22.1 L'Assemblea può nominare un revisore legale o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

22.2 La revisione dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo e in tal caso i suoi componenti devono essere tutti scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO V

BILANCI

Art. 23 - Esercizio sociale e approvazione dei bilanci

23.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

23.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve predisporre il progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio concluso secondo le disposizioni di legge e prassi tecniche previste per le società a responsabilità limitata ed il progetto di bilancio preventivo (ovvero Budget) del nuovo esercizio da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

23.3 L'Assemblea per l'approvazione del bilancio di previsione deve essere convocata entro il 15 dicembre dell'esercizio sociale precedente; l'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

23.4 I bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo devono restare depositati con i relativi allegati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea chiamata ad approvarli.

Ogni associato che ne faccia richiesta ha diritto di prenderne visione.

TITOLO VI

PATRIMONIO

Art. 24 - Entrate dell'Associazione

24.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quota o contributo di ammissione;
- b) quote associative, nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea;
- c) eventuali contributi, anche straordinari, richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- d) erogazioni liberali di associati e terzi, donazioni e legati, contributi, beni, lasciti;
- e) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno

di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;

f) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

g) contributi e somministrazioni di ogni genere versati da privati, enti privati, società, associazioni e istituzioni;

h) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

24.2 Le somme provenienti dall'eventuale alienazione di beni provenienti da lasciti, donazioni e da quelle che per qualsiasi titolo siano destinate ad incremento del patrimonio devono essere reinvestite o reintegrate secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

24.3 Nell'esercizio della propria attività l'associazione informerà gli atti e le procedure poste in essere ai principi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e parità di trattamento nonché ai principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.

Art. 25 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile di proprietà dell'Associazione, inclusi eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art. 26 - Diritti degli associati al patrimonio sociale

26.1 L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento del contributo di ammissione ed al versamento della quota associativa annuale e degli eventuali contributi previsti dal regolamento e/o deliberati dall'Assemblea che trovino consenziente l'Associato salvo il diritto a recedere in caso di dissenso. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori.

26.2 I versamenti al patrimonio sociale sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

26.3 Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 27 - Avanzo di gestione

Gli avanzi di gestione (ovvero gli Utili di esercizio) devono essere impegnati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di proven-

ti, ricavi e avanzi di gestione (Utili di esercizio), nonché di fondi o riserve.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - Libri sociali

28.1 L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati;
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle Assemblies, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

28.2 Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa annuale, se dovuta, hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti.

28.3 L'Associazione istituirà tutte le scritture contabili, fiscali e quelle previste da disposizioni speciali conformandosi, per analogia, alle disposizioni di legge vigenti in materia di società a responsabilità limitata.

Art. 29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

29.1 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio possono essere decisi soltanto dall'Assemblea in sede straordinaria con i quorum di cui all'art. 14.

29.2 L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua al termine della liquidazione stessa.

Art. 30 Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), del codice civile ed alle leggi vigenti in quanto applicabili.

F.to Romano Antonio

F.to Festa Antonio Bartolomeo

F.to Mennone Tiziana

F.to Rubino Filomena

F.to Foschini Damiano

F.to Scoganmiglio Giuseppina

F.to Maria Pia Riccardi

F.to Vertaldi Ylenia

F.to De Lucia Salvatore

F.to Mastroianni Antonio

F.to Pasqualino Franco Notaio - Impronta Sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.L. 7 marzo 2005, n. 82, firmato come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti

Cerreto Sannita, 16 aprile 2026



Firmato digitalmente da PASQUALINO
FRANCO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BENEVENTO:80004480622